

**Banca di Credito Cooperativo  
Brianza e Laghi  
Società Cooperativa**

**Policy per la gestione dei  
CONFLITTI INTERESSE  
e  
Relativa MAPPATURA**

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 09/09/2019*

*Prot. 6377 / 2019*

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI</b> .....	<b>5</b>
2.1	I SOGGETTI RILEVANTI.....	5
<b>3</b>	<b>MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	<b>10</b>
4.1	INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
<b>5</b>	<b>IL "REGISTRO" DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> ....	<b>14</b>
	<b>ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI CONFLITTI D’INTERESSE</b> .....	<b>15</b>

## 1 Introduzione

La "Markets in Financial Instruments Directive II" è la Direttiva n. 65 approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel 2014 (di seguito "MiFID II") che, dal 3 gennaio 2018, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che, data la gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente, è aumentata la possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa MiFID II dispone che le imprese di investimento, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale le imprese di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse infatti, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

La Banca, in quanto impresa di investimento, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca pertanto con il presente documento provvede a:

- individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse;
- identificare le informazioni da fornire ai clienti, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

## **2 Relazioni con altre norme e documenti**

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto, unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela, nella *Policy* sugli Incentivi, nella *Policy* di Product Governance e Consulenza e nella *Policy* Operazioni Personali, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, le suddette *Policies* vengono ufficializzate e rese disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite ordini di servizio interni.

La sintesi della presente *Policy* è recepita nel documento "Informativa precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse. Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, consegnando ad esempio la presente *Policy*.

### **2.1 I soggetti rilevanti**

Per quanto attiene i servizi di investimento e/o accessori prestati, la Banca ha individuato i "soggetti rilevanti" nella "Policy per la gestione delle operazioni personali", alla quale si rinvia.

### 3 Mappatura delle tipologie dei conflitti di interesse

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a. possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b. essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c. possibilità di ottenere un incentivo finanziario o di altra natura che privilegi gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgere la medesima attività del cliente;
- e. ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Più specificatamente la disciplina degli incentivi è elaborata dalla Banca mediante l'adozione di apposita *Policy* alla quale si rinvia.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di servizio di investimento prestato;
- b. tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- c. unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della mappatura, è opportuno sia rilevata nella Politica al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate per la gestione.

I "servizi e attività di investimento" considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2 Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- 3 Negoziazione per conto proprio;
- 4 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- 5 Consulenza in materia di investimenti.

I "servizi accessori" considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- a) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi le operazioni sul capitale, l'outsourcing di servizi d'investimento, l'applicazione di imposte o di competenze legali, la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- b) Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento.

Inoltre, la Banca individua l'insorgenza di potenziali conflitti d'interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario<sup>1</sup>;
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario;
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati<sup>2</sup>.

Gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento da ovvero a Terzi, sono disciplinati e gestiti dalla Banca mediante adozione della *Policy sugli incentivi* a cui si rinvia. La negoziazione per conto proprio, per il portafoglio istituzionale (proprietary trading), di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziati o partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema non è rilevata come un conflitto di interesse.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha rapporti di affari (partecipazioni in altre società);
- delle società facenti parte del Gruppo Bancario Iccrea;
- delle società con cui la Banca ha accordi di collocamento/distribuzione;
- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.

Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.

---

<sup>1</sup> Alla data della presente policy la Banca non ha attivato tali programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario.

<sup>2</sup> Alla data della presente policy la Banca non si avvale di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.



Le fattispecie di potenziale conflitto d'interesse rilevate dalla Banca sono censite all'interno dell'Allegato 1 "*Mappatura dei conflitti di interesse*" della presente *policy*.

Le singole operazioni previste che possono verificarsi in concreto, sono ricollegabili a una delle fattispecie censite nella citata Mappatura, che funge da registro dei conflitti d'interessi.

L'Ufficio Finanza e Tesoreria cura l'aggiornamento della Mappatura dei conflitti d'interesse.

## 4 Gestione dei conflitti di interesse

Al fine di individuare le azioni più appropriate da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente ("Procedure Interne della Finanza" e "Regolamento Processo Finanza");
- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel documento relativo alla "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini", alla quale si rimanda per ogni dettaglio;
- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (cfr. Policy Operazioni Personali);

- g. soluzioni volte all'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I conflitti di interesse sopra individuati sono stati gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle misure di gestione che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito *nell'Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziati i conflitti e le misure di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

#### **4.1 Informativa sui conflitti di interesse**

La Banca fornisce una sintesi della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e una descrizione generica dei potenziali conflitti di interesse all'interno dell'Informativa precontrattuale, consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, alla clientela o potenziale clientela.

Inoltre, la Banca provvede a comunicare chiaramente alla clientela i casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Al fine di fornire la comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, la Banca alimenta all'interno della procedura il registro dei conflitti di interesse (di cui al paragrafo 7 del presente documento). La Banca provvede a mappare all'interno del suddetto registro anche tutte le informazioni da inserire nella comunicazione da fornire alla clientela nel documento "allegato con le informazioni sui costi, gli eventuali incentivi e conflitti di interesse". In particolare le informazioni che la "disclosure" deve includere sono:

1. la natura generale del conflitto;
2. le fonti dei conflitti di interesse;
3. i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
4. le azioni intraprese per attenuare i rischi.

La comunicazione deve inoltre indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce un'autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per assumere consapevoli decisioni d'investimento.

La Banca identifica all'interno del "registro dei conflitti di interesse" e nelle "Mappatura dei conflitti di interesse", di cui all'Allegato 1 del presente documento, le tipologie di conflitto per le quali occorre dare adeguata informativa alla clientela.

È cura dell'Ufficio Finanza e Tesoreria compilare il registro dei conflitti di interesse e la mappatura dei conflitti allegata al presente documento sulla base dei servizi di investimento e/o servizi accessori per i quali rileva conflitti di interesse e per cui occorre fornire al cliente un'informativa di dettaglio poiché ritiene che le misure organizzative poste in essere non siano sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sui conflitti di interesse, aggiornerà il registro conflitti di interesse e la mappatura dei conflitti di interesse.

## **5 Il "registro" dei conflitti di interesse**

Il "registro" dei conflitti di interesse tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/o servizio accessorio. L'Ufficio Finanza e Tesoreria cura l'aggiornamento di tale "registro" nella procedura titoli *Finance*, rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse:

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento;
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. All'interno della procedura per la gestione del registro dei conflitti di interesse l'Ufficio Finanza e Tesoreria alimenta le seguenti sezioni:

1. Servizi di investimento in potenziale conflitto;
2. Descrizione del potenziale conflitto di interesse;
3. Descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
4. Descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
5. Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione;
6. Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione;
7. Indicazione della necessità di dare disclosure del conflitto alla clientela;
8. Ente emittente.

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione e alimenta l'informativa di dettaglio che viene fornita alla clientela quando si ritiene che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La Mappatura allegata alla presente policy è aggiornata dall'Ufficio Finanza e Tesoreria in base alle casistiche di conflitto, così come sono censite nel registro dei conflitti di interesse.

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra l'Ufficio Finanza e l'Area Mercato, per l'individuazione di potenziali situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché il registro possa essere aggiornato con tempestività.

## **6 Aggiornamento della policy di gestione dei conflitti di interesse**

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, l'Ufficio Finanza e Tesoreria verifica l'intero contenuto della presente *policy* e la sezione dei conflitti presente all'interno dell'informativa precontrattuale, con cadenza almeno annuale e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Inoltre l'Ufficio Finanza e Tesoreria provvede alla rivisitazione della propria Policy:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento o delle singole operazioni;
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.

## Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti d’Interesse

Servizi in Conflitto	Descrizione Conflitti	Fattispecie Conflitto	Modalità Gestione Conflitti	Ind. Inefficacia Modalità Gestione	Descr. Ind. Inefficacia Misure Gestione	Testo riportato nell'Allegato all'Ordine	Testo riportato in calce all'Ordine
1. Esecuzione di ordini per conto dei clienti Consulenza in materia di investimenti (Collocamento PO)	Conflitto n° 1002 La prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione.	A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela	Con riferimento alle fattispecie di conflitto di interesse individuate, la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. Si evidenzia, inoltre, che si tratta di strumenti rientranti nel perimetro del servizio di Consulenza in materia di investimenti che configura un conflitto di interessi con la Banca nel caso in cui la prestazione di tale servizio venga abbinata ad altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso, in tempo utile che l'operazione da me richiesta configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. Si evidenzia, inoltre, che si tratta di strumenti rientranti nel perimetro del servizio di Consulenza in materia di investimenti che configura un conflitto di interessi con la Banca nel caso in cui la prestazione di tale servizio venga abbinata alla prestazione di altri servizi di investimento e abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti Negoziazione per conto proprio (Negoziazioni PO da Paniere)	Conflitto n° 1003 La prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione.	B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca o - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso, in tempo utile che l'operazione da me richiesta configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di esecuzione di ordini per conto dei clienti non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.
3. Ricezione e trasmissione di ordini (Compravendite a Obbligazioni Iccrea o mercato)	Conflitto n° 1004 La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.	B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Per quanto concerne la lettera b) Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca e/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.	B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela	Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.	L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea in tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca e/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.	Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso, in tempo utile che l'operazione da me richiesta configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea in tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca privilegi il proprio interesse nell'esecuzione dell'operazione a discapito di quello del cliente. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di ricezione e trasmissione di ordini non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso dalla banca e/o di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.

<p>4. Ricezione e trasmissione di ordini (2 - <i>Compravendita</i> altre <i>Obbligazioni e Azioni a mercato</i>)</p>	<p>Conflitto n° 1005 La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta: - il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.</p>	<p>C) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>Per quanto concerne la lett. c), le possibili misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti: - revisione delle istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura - adeguamento delle procedure interne, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di front office di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti. Se la prestazione del servizio di investimento in oggetto avvenga mediante l'ausilio di Procedure informatiche di interconnessione, verificare che le stesse garantiscano il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini.</p>				
<p>5. Negoziazione per conto proprio (<i>Negoziazione Obbligazioni Iccrea - esclusa da ns operatività</i>)</p>	<p>Conflitto n° 1006 La negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri; la prestazione del servizio ha ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.</p>	<p>A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Possibili misure di gestione: - adottare un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; - adottare una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di negoziazione per conto proprio non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea.</p>	<p>B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. a) e b), la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p>	<p>L'operazione richiesta dal cliente configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri, ovvero avere ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta una (o più) delle seguenti modalità: - un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; - una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di negoziazione per conto proprio non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.</p>	<p>Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso, in tempo utile che l'operazione da me richiesta configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto la negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: - le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri, ovvero avere ad oggetto uno strumento finanziario emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta una (o più) delle seguenti modalità: - un processo di pricing oggettivo e strutturato da parte di una Funzione aziendale terza; - una politica di determinazione dei prezzi trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori; - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di negoziazione per conto proprio non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.</p>
<p>6. Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente Consulenza in materia di investimenti (<i>Collocamento OICR e Polizze</i>)</p>	<p>Conflitto n° 1009 Nell'ambito della prestazione del servizio di Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali i soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione.</p>	<p>A) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente B) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo. E) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. Le misure necessarie ad assicurare che non venga privilegiato l'interesse della Banca nel compimento dell'operazione a discapito di quello del cliente sono le seguenti: adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.</p>	<p>B) Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse individuate, la Banca dovrà darne adeguata disclosure, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p>	<p>la Banca in quanto - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Si evidenzia, inoltre, che si tratta di strumenti rientranti nel perimetro del servizio di Consulenza in materia di investimenti che configura un conflitto di interessi con la Banca nel caso in cui la prestazione di tale servizio venga abbinata alla prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente incarico di collocamento / distribuzione. Per gestire i conflitti di interesse la Banca adotta le seguenti modalità: - adozione della c.d. adeguatezza bloccante che impedisce agli operatori di eseguire un'operazione di collocamento/distribuzione non adeguata che abbia ad oggetto uno strumento emesso da una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.</p>	<p>Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso, in tempo utile che l'operazione da me richiesta configura un conflitto di interessi con la Banca in quanto - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di emissione di una società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale in tema di grandi esposizioni. Si evidenzia, inoltre, che si tratta di strumenti rientranti nel perimetro del servizio di Consulenza in materia di investimenti che configura un conflitto di interessi con la Banca nel caso in cui la prestazione di tale servizio venga abbinata alla prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione; - adeguamento delle procedure interne al fine di richiedere ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento. Tuttavia: Le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi della clientela.</p>